

N. 01437/2009 REG.SEN.
N. 00817/1998 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 817 del 1998, proposto da:
Bizzotto Paolo Giorgio, Boria Cesare, Bortot Alfredo, Brera Molinaro Gian
Cesare, Carchedi Giovanni, Colle' Sonia, D'Arrigo Antonio, Di Giacomo
Maurizio, Di Pasquale Rocco, Ferizzo Antonio, Forvilla Giancarlo, Incalza
Angelo, Locantore Angelo, Lucco Borlera Gianfranco, Macino Mauro,
Martinetto Aldo, Nobile Mauro, Pizzuto Giovanni, Puliti Massimiliano, Rosa
Sergio, Sista Maurizio, Tangianu Fernando, Torrano Luigi, Dell'Amico Pier
Giorgio, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Cotto, con domicilio eletto
presso lo studio del medesimo in Torino, via Botero, 17;

contro

la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta regionale pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Scollo, con domicilio eletto
presso la medesima in Torino, Avvocatura Regionale, piazza Castello, 165;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento n. 79 prot. 20383 adottato dal Dirigente del Settore
Personale della Regione Piemonte il 21.11.1997 e successivamente comunicato
a ciascun ricorrente con note adottate a decorrere dal 2.2.1998, ed in date
successive, dalla Direzione Bilanci e Finanze della Regione Piemonte a firma del
Direttore aventi ad oggetto "ricupero Tickets-Restaurant indebitamente
percepiti. Periodo marzo-luglio 1996";

nonché per l'annullamento

delle note, tutte del medesimo tenore testuale ma con quantificazioni diverse del debito a seconda dei ricorrenti adottate a decorrere dal 2.2.1998 ed in date successive dalla Direzione Bilanci e Finanze della Regione Piemonte a firma del Direttore aventi ad oggetto "ricupero Tickets-Restaurant indebitamente percepiti. Periodo marzo-luglio 1996"

ed ancora per l'annullamento

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Vista l'ordinanza presidenziale istruttoria n. 379/i/98 del 25 maggio 1998;

Visto l'atto di costituzione della Regione Piemonte, con la relativa documentazione;

Viste le memorie difensive delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2009 il Primo Referendario Ivo Corrales e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 3 aprile 1998 e depositato il successivo 29 aprile, i soggetti indicati in epigrafe, tutti dipendenti del Ministero per le Politiche Agricole appartenenti al Corpo Forestale dello Stato, esponevano che, in data 29 aprile 1991, la Regione Piemonte e l'allora Ministero dell'Agricoltura e Foreste avevano stipulato apposita convenzione per l'utilizzo, da parte dell'Ente territoriale, di personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato, prevedendo, fra l'altro, l'erogazione, ai suddetti dipendenti, del trattamento regionale limitatamente alle provvidenze accessorie, in cui risultavano compresi i c.d. "Ticket Restaurant".

Nella successiva convenzione, stipulata il 24 maggio 1996, invece, era prevista l'erogazione dei compensi per lavoro straordinario nonché delle indennità per le missioni svolte nell'ambito delle funzioni affidate in base alla convenzione e delle spese per l'aggiornamento del personale del Corpo Forestale dello Stato ma non era più prevista la corresponsione del trattamento regionale relativo alle

provvidenze accessorie, tra cui i richiamati "Ticket Restaurant".

In tale contesto, però, i ricorrenti evidenziavano che la Regione Piemonte continuava a trasmettere al Corpo Forestale dello Stato i "Ticket Restaurant" per i mesi di giugno e luglio 1996 che erano a loro volta erogati ai dipendenti.

Solo con la Determinazione n. 79 prot. n. 20383 del 21 novembre 1997, il Direttore del Settore Personale della Regione Piemonte individuava in lire 158.364.800 la somma complessivamente dovuta alla Regione Piemonte dal personale del Corpo Forestale dello Stato, a titolo di restituzione dei buoni pasto asseritamente ricevuti ed utilizzati con riferimento ai suddetti mesi di giugno e luglio 1996 e ai mesi antecedenti, in esecuzione di detto provvedimento, erano trasmesse ai dipendenti singole note personali con le quali era richiesta la restituzione delle somme relative ai suddetti "Ticket Restaurant" per i due mesi indicati e delle ulteriori somme a titolo di conguaglio per i mesi precedenti di vigenza della convenzione.

Con il ricorso in questione, quindi, i dipendenti del Corpo Forestale indicati in epigrafe chiedevano l'annullamento della citata determinazione dirigenziale, lamentando quanto segue.

"1) Violazione dei principi generali in materia di recupero somme. Violazione del principio di irripetibilità delle somme percepite in buona fede. Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione."

I ricorrenti evidenziavano che il servizio mensa nel caso di specie aveva natura assistenziale e non retributiva, dato che non era prevista alcuna indennità sostitutiva con funzione corrispettiva, per cui non era consentito il recupero delle relative somme erogate a tale titolo.

In ogni caso il servizio era stato usufruito in buona fede dai ricorrenti e l'Amministrazione doveva valutare l'affidamento ingenerato, tenuto conto anche del tempo trascorso dall'originaria liquidazione e che non era stato presentato a ciascun interessato un analitico conteggio delle somme individuate né era stata indicata la modalità di eventuale rateizzazione.

"2) Violazione di legge in relazione all'art. 3 della l. 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per carenza della motivazione".

Non era stato indicato, nella motivazione del provvedimento impugnato, l'interesse attuale, specifico e concreto alla rimozione degli effetti dell'atto stesso, diverso da quello del mero ripristino della legalità, né era dato comprendere quali erano stati i criteri di calcolo e la ripartizione delle somme.

"3) Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti; difetto di istruttoria; carenza della motivazione; illogicità; contraddittorietà; ingiustizia grave e manifesta".

L'indebita erogazione per i mesi di giugno e luglio 1996 era avvenuta per esclusivo ritardo dell'Amministrazione regionale ma gli effetti di tale ritardo non potevano ripercuotersi sui ricorrenti in buona fede.

“4) Violazione della D.C.R. 824 – C.R. 6656 del 2.5.1988 nonché della D.C.R. n. 1063 CR – 23.6.1989 ed ancora della Circolare esplicativa n. 7150/per/27SG del 27.7.1989. Eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Difetto di istruttoria. Carenza assoluta della motivazione.”.

Nella parte in cui era disposto anche il recupero del conguaglio relativo al trimestre precedente i mesi di giugno e luglio, il provvedimento impugnato faceva riferimento al principio proprio della cessazione del rapporto di lavoro ma tale situazione non corrispondeva a quella dei ricorrenti che continuavano a restare in servizio né era possibile un'applicazione analogica di norme diverse.

“5) Violazione di legge in relazione all'art. 7, 8 e 10 della l. 7.8.1990 n° 241”.

Non erano stati rispettati gli istituti procedurali relativi alla partecipazione dell'interessato, applicabili anche nell'ipotesi di restituzione di somme, non sussistendo particolari ragioni di celerità che consentivano una deroga alla loro applicazione.

Con l'ordinanza presidenziale istruttoria indicata in epigrafe, alla Regione Piemonte era ordinato di “...fornire chiarimenti documentati in ordine al ricorso, depositando, in ogni caso, nella Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, tutti gli atti del procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato” e la Regione ottemperava in data 19 febbraio 1999.

In data 13 giugno 2001, poi, si costituiva formalmente in giudizio la Regione Piemonte, rilevando l'infondatezza del gravame.

Entrambe le parti costituite depositavano in prossimità dell'udienza pubblica una memoria ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi difensive..

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato per quanto dedotto, in misura assorbente rispetto agli altri motivi, con il primo e il quinto motivo di ricorso.

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano che l'erogazione dei buoni mensa, quale realizzazione concreta del servizio di mensa, non ha natura retributiva ma meramente assistenziale, dato che non risulta prevista alcuna indennità sostitutiva in favore dei lavoratori che non vogliano o non abbiano la possibilità di usufruire della mensa (Cass. Lav., 6.4.96, n. 3218 e 6.8.96, n. 7187).

Di conseguenza, il Collegio evidenzia che, sulla base di tali presupposti che si condividono, non è possibile disporre il recupero, soprattutto se il servizio è

stato usufruito in buona fede dai dipendenti per esigenze pressoché contemporanee alla prestazione di lavoro (Cons. Stato, Sez. IV, 30.7.96, n. 917).

Nel caso di specie, infatti, non è possibile invocare – come ha fatto la Regione Piemonte nelle sue difese – il recente principio giurisprudenziale secondo il quale la buona fede del lavoratore non può essere invocata ad impedimento per l'Amministrazione per procedere al recupero di un indebito, dato che questo principio, sia pure valido per le somme percepite a titolo di retribuzione, non può essere applicato per le somme elargite a titolo assistenziale, soprattutto nel caso di specie in cui i lavoratori non hanno percepito somme ma titoli idonei ad essere spesi unicamente per esigenze alimentari nel periodo di riferimento, in sostituzione del servizio mensa.

Il Collegio non ignora che altra Sezione di questo Tribunale ha concluso recentemente in maniera diversa ma ritiene di rivedere tale orientamento, alla luce delle specifiche censure dedotte nel presente contenzioso.

Tale conclusione, poi, porta a ritenere fondato anche quanto dedotto con il quinto motivo di ricorso in ordine alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, dato che nel caso di specie, non trattandosi di recupero di somme percepite a titolo di retribuzione, l'Amministrazione non dava luogo a provvedimenti di natura vincolata ma meramente discrezionale e la partecipazione degli interessati era sicuramente necessaria, perché i medesimi avrebbero potuto chiarire la natura dell'elargizione percepita, al fine di escluderne la ripetibilità, anche in considerazione della circostanza per la quale il recupero comunque non risulta motivato in ordine alla natura del credito vantato e alla sua possibilità di recupero integrale.

Per quanto premesso, quindi, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Sezione 1^a accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 26/02/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore

Alfonso Graziano, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/05/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO